

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

(Legge 447/95 - DPCM 14/11/1997 - LR n. 89/98 - DCR 77/00)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Visto: Il Sindaco	Il Dirigente Settore OO.PP., Manutenzione, Ambiente
(Dott. Simone GHERI) Tecnici Competenti Redattori:	(Ing. Dario CRISCUOLI) Coadiuvati da:
 Ing. Franco ROCCHI (D.G. Regione Toscana 2338 del 7/5/98) Ing. Luigi BIANCHI (D.G. Regione Toscana 2338 del 7/5/98) 	Ing. Lorenzo TENERANIIng. Marco ANGELONIIng. Matteo BERTONERI

Indice

TITOLO I.	DISPOSIZIONI GENERALI PA	G.4
Art 1.Camp	oo di applicazione	4
Art 2.Classi	ificazione acustica e limiti di rumore	4
Art 3.Adegı	uamento al P.C.C.A	7
TITOLO II.	ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	8
Art 4.Defini	izione	8
Art 5.Piani	aziendali di risanamento acustico	8
Art 6.Valuta	azione previsionale di impatto acustico	8
Art 7.Valuta	azione previsionale di clima acustico	. 10
TITOLO III.	ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	12
Art 8.Defini	izioni	. 12
Art 9.Derog	ghe semplificate	. 13
9.1 Cant	tieri edili, stradali ed assimilabili	. 13
•	ttacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree amente previste dal P.C.C.A	. 15
•	ttacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori d eviste dal P.C.C.A.	
	orizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'art.	
del Regolar	mento (deroghe ordinarie)	. 17
Art 11.Grar	ndi opere	. 17
TITOLO IV.	ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	19
Art 12.Allar	rmi acustici	. 19
Art 13.Attre	ezzature da giardino	. 19
Art 14.Canı	noncini per uso agricolo	. 19
Art 15.Publ	blicità fonica	. 19
Art 16.Disp	positivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine	. 19

Art 17.Attivi	tà di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti	20
Art 18.Altre	attività rumorose	20
TITOLO V.	CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	21
Art 19.Attivi	tà di controllo	21
Art 20.Sanzi	oni	21
Art 21.Provv	edimenti per la tutela dall'inquinamento acustico	23
Art 22.Norm	e finali – abrogazioni	24

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (attività di carattere permanente - assenza di apparecchiature rumorose) Allegato 2 Comunicazione di attività rumorosa temporanea (cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata non superiore a 5 gg lavorativi) Allegato 3 Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività rumorosa temporanea deroga semplificata (cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata compresa tra 5 e 20 gg lavorativi) Allegato 4 Comunicazione di attività rumorosa temporanea (manifestazioni o spettacoli rumorosi nelle aree previste dal P.C.C.A., di durata non superiore a 7 giorni) Allegato 5 Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività rumorosa temporanea deroga semplificata (manifestazioni o spettacoli nelle aree previste dal P.C.C.A. di durata compresa tra 7 e 60 giorni) Allegato 6 Comunicazione di attività rumorosa temporanea (manifestazioni o spettacoli in aree non previste dal P.C.C.A., di durata non superiore a 3 giorni) Allegato 7 Domanda di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività rumorosa temporanea deroga semplificata (manifestazioni o spettacoli rumorosi in aree non previste dal P.C.C.A., di durata compresa tra 3 e 30 giorni) Allegato 8 Domanda di autorizzazione in deroga alle condizioni del regolamento per attività rumorosa temporanea - deroga ordinaria (attività temporanee che non rispettano le condizioni degli artt.9.1, 9.2, 9.3 del regolamento)

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Campo di applicazione

- 1. Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa del Piano Comunale di Classificazione Acustica (di seguito P.C.C.A.), approvato ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98 e s.m.i. con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22.03.2005 e ss. m. e i.
- 2. Esso disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Al fine di cui ai precedenti commi valgono le definizioni di cui alla L.447/95 e ai relativi Decreti attuativi.

Art 2. Classificazione acustica e limiti di rumore

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati.

1. <u>Valore limite di emissione</u> [Leq in dB(A)] : valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

	classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento				
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)			
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]			
I	aree particolarmente protette	45	35			
II	aree prevalentemente residenziali	50	40			
III	aree di tipo misto	55	45			
IV	aree di intensa attività umana	60	50			
٧	aree prevalentemente industriali	65	55			
VI	aree esclusivamente industriali	65	65			

2. <u>Valore limite assoluto di immissione</u> [Leq in dB(A)] : valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

	classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento			
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)		
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]		
I	aree particolarmente protette	50	40		
II	aree prevalentemente residenziali	55	45		
III	aree di tipo misto	60	50		
IV	aree di intensa attività umana	65	55		
V	aree prevalentemente industriali	70	60		
VI	aree esclusivamente industriali	70	70		

- 3. <u>Valore limite differenziale di immissione:</u> differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:
 - 5 dB nel periodo diurno
 - 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
- b. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 40 dB Leq(A) durante il periodo notturno, e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 25 dB Leq(A) durante il periodo notturno.
- c. al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;

- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.
- 4. <u>Valore limite di qualità</u> [Leq in dB(A)] : valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95:

	classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento				
		diurno (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)			
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]			
I	aree particolarmente protette	47	37			
II	aree prevalentemente residenziali	52	42			
III	aree di tipo misto	57	47			
IV	aree di intensa attività umana	62	52			
V	aree prevalentemente industriali	67	57			
VI	aree eclusivamente industriali	70	70			

- 5. <u>Valore di attenzione</u> [Leq in dB(A)] : valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
 - a. se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
 - b. se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.
 - I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali.

Art 3. Adequamento al P.C.C.A.

- 1. Il superamento di uno dei due valori, a) o b) di cui al precedente art. 2.5, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.
- 2. Le attività rumorose permanenti o temporanee di cui ai successivi Titoli II e III devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fino dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.
- 3. Le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A., fatto salvo quanto previsto dal seguente comma 4., nonché dall'articolo 5 del presente Regolamento.
- 4. <u>Il termine (periodo transitorio) di cui al precedente comma 3 **non si applica** nel caso in cui i limiti acustici introdotti dal nuovo P.C.C.A. **siano uguali oppure meno restrittivi** di quelli già previsti dalla previgente Zonizzazione acustica, approvata ai sensi del D.P.C.M. 1 marzo 1991 con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 06.03.1995.</u>

TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art 4. Definizione

Ai fini del presente regolamento si definisce attività rumorosa di carattere permanente qualsiasi attività rumorosa che abbia una durata complessiva superiore a **60 giorni per anno**, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili.

Art 5. Piani aziendali di risanamento acustico

- 1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente (con l'esclusione dei casi di cui all'art. 3, comma 4) che alla data di entrata in vigore del P.C.C.A. non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998 e s.m.i., apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei (6) mesi dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
- 2. Il Piano Aziendale di Risanamento di cui al comma 1 deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95).
- 3. Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., e della A.S.L. competente.
- 4. Le imprese che non presentano il PdRA sono tenute ad adeguarsi, (con l'esclusione dei casi di cui all'art. 3, comma 4) ai limiti di zona previsti dal P.C.C.A. entro sei (6) mesi dall'entrata in vigore dello stesso; in caso contrario si applicano le sanzioni di cui al successivo art. 20.

Art 6. Valutazione previsionale di impatto acustico

 Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95) con le modalità indicate dalla D.G.R.T. n. 788 del 13/07/1999 i sequenti soggetti:

- a) I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate :
 - opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L. 349/1986;
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
 - discoteche
 - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- b) I richiedenti il rilascio:
 - di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive,
 sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
 - di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
- c) Coloro che presentano denuncia di inizio di attività, o altro atto equivalente, relativo a:
 - nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
 - utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra
 - esercizio di attività produttive
- d) I titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività.
- e) I titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali e/o di modifiche agli impianti, ai macchinari e/o alle strutture.
- 2. <u>Non sono soggette</u> a *valutazione previsionale di impatto acustico* le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

- 3. La documentazione previsionale di impatto acustico è resa con le modalità di cui all D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 ("Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). L'amministrazione comunale è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, avvalendosi anche del supporto tecnico di A.R.P.A.T..
- 4. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di **nulla-osta** dell'Ufficio Ambiente (art. 8 comma 6 L. 447/95).
- 5. Per le **attività che non utilizzano apparecchi rumorosi** la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività, da redigere con i contenuti di cui all'Allegato 1.
- 6. Nel caso in cui tali apparecchiature vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse, tramite lo Sportello Unico per le attività produttive.
- 7. Per le attività che utilizzano apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo (condizionatori, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta a cura della Ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della L. 46/90, prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.
- 8. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

Art 7. Valutazione previsionale di clima acustico

 Sono tenuti a presentare al Comune la <u>relazione previsionale di clima acustico</u>, redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), con le modalità indicate dalla D.G.R.T. n. 788 del 13.07.1999, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95
- 2. Per le Opere Pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina del D. Lgs. 109/94 e s.m.i., relative agli interventi di cui al comma 1, la relazione previsionale di clima acustico deve essere presentata in due fasi distinte:
 - a) la prima, in sede di *progettazione preliminare*, e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - indicazione dell'ubicazione, orientamento, altezza dell'opera, sua compatibilità acustica con l'area circostante;
 - b) la seconda in sede di *progettazione definitiva* e dovrà contenere:
 - una valutazione acustica previsionale di dettaglio, con i contenuti specifici indicati dalla D.G.R.T.788/99, che consenta di accertare la compatibilità acustica dell'opera con l'area circostante (prendendo in considerazione le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area), stimi inoltre gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti (effetti si schermo, riflessione, ecc.), e infine contenga il progetto di dettaglio di tutte le mitigazioni acustiche previste (che diventano parte integrante degli elaborati progettuali).
- 3. Nell'ambito della procedure di cui al presente articolo, il Comune si avvale, per la valutazione della documentazione tecnica prodotta, del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) e dell'art. 5, commi 1, 2, 3 della L.R. 66/95 e s.m.i..

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Art 8. Definizioni

- 1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali:
 - cantieri edili e stradali;
 - spettacoli itineranti;
 - manifestazioni musicali e di intrattenimento;
 - manifestazioni popolari
 - altre attività non continuative
- 2. Fatti salvi i cantieri edili, stradali e assimilabili, non rientrano tra le attività temporanee, e non sono quindi soggette a quanto previsto dal presente Titolo, le attività che presentano durata complessiva superiore a 60 giorni annui.
- 3. Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal P.C.C.A ed i valori limite differenziali.
- 4. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.
- 5. Sono previste due tipologie di deroga:
 - deroga semplificata: qualora l'attività <u>rispetti</u> le condizioni fissate dall'art. 9 del presente Regolamento (autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore OO.PP., Manutenzione, Ambiente);
 - **deroga ordinaria**: qualora l'attività **non rispetti** le condizioni fissate dall'**art. 9** del presente Regolamento (autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore OO.PP., Manutenzione, Ambiente, previa acquisizione del parere di competenza della A.S.L.).
- 6. Presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Scandicci è tenuto apposito registro delle deroghe rilasciate per le attività temporanee rumorose.
- 7. La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 20 e i provvedimenti di cui all'art. 21.

8. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art 9. Deroghe semplificate

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo nel rispetto delle condizioni (orari, durata, limiti acustici, ubicazione, ecc.) indicate ai seguenti punti 9.1, 9.2, 9.3, necessita di richiesta di autorizzazione in deroga semplificata o di comunicazione da inviare al Dirigente del Settore Ambiente con le modalità e le tempistiche ivi indicate.

9.1 Cantieri edili, stradali ed assimilabili

1. Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica

- a) In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.
- b) Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- c) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

2. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

L'esercizio delle attività cantieristiche che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Dirigente del Settore Ambiente almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in Allegato 3, e corredata della documentazione ivi indicata.

- **<u>Ubicazione:</u>** l'attività in deroga ai limiti acustici si svolga in aree di classe III, IV, V, non in prossimità di scuole e/o di altri ricettori sensibili previsti dal P.C.C.A., oppure in prossimità di scuole, ma al di fuori dell'orario scolastico.
- **Durata dei lavori:** Massimo **20 giorni lavorativi**.
- **Giorni:** Tutti i giorni **feriali**, escluso il sabato, salvo casi specifici
- Orari: L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili, stradali e assimilati al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
- <u>Limiti acustici assoluti:</u> Il limite massimo di emissione (dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica) da non superare è di **70 dB Leq(A)**. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di **65dB Leq(A)**. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998, per un tempo di misura di almeno 15 minuti (30 minuti nel caso di cantieri stradali). I risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal suddetto decreto.
- <u>Limiti acustici differenziali</u>: è concessa la deroga ai valori limite differenziali.

3. Procedura di comunicazione di inizio di attività

Qualora il cantiere, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia <u>durata non superiore a 5</u> <u>giorni lavorativi</u>, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Dirigente del Settore ambiente, da presentare almeno *7 giorni* prima dell'avvio dell'attività, mediante il modello riportato in <u>Allegato 2</u>, ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata.

4. Emergenze

Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Ambiente del Comune di Scandicci.

9.2 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto nelle aree specificamente previste dal P.C.C.A.

1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, all'interno delle aree specificamente previste dal P.C.C.A. ed evidenziate nella relativa cartografia, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Dirigente del Settore Ambiente almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in <u>Allegato 5</u>, e corredata della documentazione ivi indicata.

- **<u>Durata:</u>** Il numero massimo di giorni annui stabiliti per la fruizione dell'area in deroga ai limiti acustici è pari a **60**. Tale valore non potrà essere superato nel corso dell'anno solare, per la stessa area, anche a causa di eventi distinti.
- <u>Orari</u>: Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti
 acustici, è consentito dalle ore 10.00 alle ore 24.00. Per le aree dove siano presenti edifici
 scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in
 deroga è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
- <u>Limiti acustici assoluti:</u> All'esterno dell'area, in corrispondenza dei ricettori più disturbati, devono essere rispettati i limiti acustici di zona previsti dal P.C.C.A, intesi come Leq(A) e valutati sul periodo di riferimento.
- Limiti acustici differenziali: E' concessa deroga ai valori limite differenziali.

2. Procedura di comunicazione di inizio di attività

Qualora la singola attività, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia **durata non superiore a 7 giorni**, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Dirigente del Settore Ambiente, da presentare almeno *7 gio*rni prima dell'avvio dell'attività , mediante il modello riportato in <u>Allegato 4</u>, ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata.

9.3 Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto al di fuori delle aree previste dal P.C.C.A.

1. Condizioni per rilascio di deroga semplificata

L'esercizio di tali attività in aree diverse da quelle specificamente previste dal P.C.C.A., e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dallo stesso P.C.C.A. e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga semplificata da inviare al Dirigente del Settore Ambiente almeno *15 giorni* prima dell'inizio dell'attività rumorosa, secondo lo schema riportato in <u>Allegato 7</u>, e corredata della documentazione ivi indicata.

- **Durata:** Il numero massimo di giorni annui stabiliti per la fruizione di un'area in deroga ai limiti acustici è pari a **30**. Tale valore non potrà essere superato nel corso dell'anno solare, per l'area, anche a causa di eventi distinti e/o di attività concorrenti. Per eventi distinti si intendono eventi che si svolgono in periodi diversi; per attività concorrenti si intendono quelle attività che determinano sovrapposizione degli effetti acustici. Con successivo e separato atto saranno stabilite le procedure per la presentazione e la valutazione delle domande e per il rilascio delle autorizzazioni in deroga relative ad eventi distinti e ad attività concorrenti.
- Orari: Il funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici, è consentito dalle ore
 10.00 alle ore 24.00. Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore
 a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.
- Limiti acustici assoluti: Il limite massimo di emissione (dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica) da non superare è di 70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 dB Leq(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 15 minuti. I risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal suddetto decreto.
- <u>Limiti acustici differenziali:</u> E' concessa la deroga ai valori limite differenziali.

2. Procedura di comunicazione di inizio di attività

Qualora l'attività, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, abbia <u>durata non superiore a 3</u> <u>giorni</u>, la domanda di autorizzazione in deroga è sostituita da comunicazione al Dirigente del Settore

Ambiente, da presentare almeno *7 giorni* prima dell'avvio dell'attività, mediante il modello riportato in <u>Allegato 6</u>, ed allegando la documentazione tecnica ivi indicata.

Art 10. Autorizzazioni per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'art.9 del Regolamento (deroghe ordinarie)

- Qualora il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate all'art. 9 del presente regolamento relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, dovrà indirizzare al Dirigente del Settore Ambiente specifica domanda di autorizzazione in deroga ("deroga ordinaria"), ai sensi dell'art. 3.3 della DCRT 77/00, almeno 45 giorni prima dell'inizio della attività, secondo l'Allegato 8. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiamata in detto allegato.
- 2. Il Dirigente del Settore Ambiente, valutate le motivazioni del richiedente, ed acquisito il parere della A.S.L. competente, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga alle condizioni previste dal presente regolamento.
- 3. E' facoltà dell'amministrazione comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

Art 11. Grandi opere

- I cantieri relativi ad interventi infrastrutturali che si caratterizzano di interesse pubblico e che comunque, per la intrinseca complessità e/o durata, richiedano un'articolazione particolare dell'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità, vengono definiti, ai fini del presente regolamento, quali "grandi opere" con specifico atto dell'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'iter istruttorio finalizzato all'approvazione del progetto dell'opera stessa.
- 2. Nei bandi di gara per l'appalto delle "grandi opere" dovrà essere inserito l'obbligo per le imprese aggiudicatarie di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.
- 3. La domanda di autorizzazione in deroga relativa ai cantieri per la realizzazione delle suddette "grandi opere" deve essere formulata seguendo le procedure di cui al presente articolo.
- 4. Le autorizzazioni in deroga rilasciate dal Dirigente del Settore Ambiente, previo parere dell'A.S.L., per le grandi opere sono suddivise in due fasi distinte:

- a) una <u>autorizzazione generale</u>, che ha valore per tutta la durata dei lavori e per l'opera nel suo insieme, per ottenere la quale il soggetto appaltante deve presentare una domanda contenente:
 - una relazione generale descrittiva dell'attività, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, contenente i valori limite previsti presso i recettori potenzialmente più disturbati, da individuare con apposita planimetria;
 - uno schema di procedura di accettazione, da sottoporre alla direzione di cantiere, dei macchinari che opereranno nei cantieri stessi, che sostituisce l'elenco previsto dalla D.C.R. 77/00 e contenente:
 - le caratteristiche delle macchine che possono essere accettate nel cantiere;
 - il nominativo del responsabile di tale decisione;
 - le modalità con cui viene accertata l'idoneità dei macchinari;
 - le modalità di registrazione delle macchine accettate e della apposizione di contrassegno identificativo;
 - l'individuazione dei percorsi di accesso ai cantieri.
- b) una **autorizzazione di dettaglio** per ogni fase della lavorazione (lotto, attivazione di microcantieri, ecc.), per ottenere la quale *la ditta esecutrice dei lavori* deve presentare, con l'eccezione di quanto già prodotto nella parte generale, quanto segue:
 - una planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.;
 - una relazione tecnico-descrittiva dell'attività, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), che contenga:
 - un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per limitare il disturbo e la descrizione delle relative modalità di realizzazione;
 - l'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D.Lgs. 135/92 e D. Lgs. 137/92).

TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

Art 12. Allarmi acustici

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto debbono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.

Art 13. Attrezzature da giardino

L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito *nei giorni feriali <u>dalle 08.30 alle 13.00</u>* e <u>dalle 15.30 alle 21.00</u> e <u>nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 13.00</u> e <u>dalle ore 16.00 alle ore 20.00</u>.

Le attrezzature debbono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Art 14. Cannoncini per uso agricolo

L'impiego di tali dispositivi utilizzati per spaventare e disperdere gli uccelli (passeri, storni, ecc.) che invadono le colture in atto, è consentito ad una *distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato*, con cadenza di sparo non inferiore a *8 minuti*. L'uso di tali attrezzature è vietato durante il periodo notturno.

Art 15. Pubblicità fonica

La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante *nei giorni* feriali <u>dalle ore 09.00 alle 13.00</u> e <u>dalle ore 16.00 alle 20.00</u>. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e II individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Art 16. Dispositivi ad onda d'urto per la difesa antigrandine

Possono essere utilizzati <u>dalle ore 07.00 alle ore 23.00</u>, salvo circostanze meteorologiche eccezionali. Il loro uso è ammesso ad una *distanza superiore a 500 metri dal più vicino nucleo abitato*.

Art 17. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

Art 18. Altre attività rumorose

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto:

- <u>Dalle ore 7.00 alle ore 21.00</u> dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;
- Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.

TITOLO V. CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art 19. Attività di controllo.

- 1. Ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 89/98, l'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza dell'Amministrazione comunale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'ARPAT e della A.S.L., nell'ambito delle rispettive competenze.
- 2. In qualsiasi momento l'amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.
- 3. L'organo deputato al controllo, in quanto organo accertatore, provvede ad effettuare le necessarie misure fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) ed a trasmettere all'Ufficio Ambiente del Comune un rapporto relativo agli accertamenti effettuati, contenente indicazioni sugli eventuali provvedimenti da adottare.
- 4. Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20 e l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 21.

Art 20. Sanzioni

- 1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della L. 447/95 e s.m.i. e dall'art. 17 della L.R. 89/98 e s.m.i.
- 2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione fissati dalla vigente normativa e dal P.C.C.A. è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 5164.
- 3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della L. 447/95 e s.m.i. e delle disposizioni dettate in applicazione di tale Legge dallo Stato, dalle Regioni, dalle province e dal Comune, ivi compreso il presente regolamento, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 10329.
- 4. Chiunque, in assenza della prescritta comunicazione o autorizzazione comunale in deroga prevista dal presente Regolamento, svolga attività temporanee di cui al Titolo III superando i limiti acustici stabiliti

dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 10329; alla stessa sanzione soggiace il titolare della deroga comunale, in caso di contravvenzione alle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio in deroga e/o alle ulteriori eventuali prescrizioni impartite dall'amministrazione Comunale nell'atto di autorizzazione in deroga.

- 5. Sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 10329 le imprese di cui all'art. 5, comma 1 del presente regolamento, che abbiano omesso di presentare, entro il termine previsto dallo stesso comma, il relativo piano di risanamento.
- 6. Il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto ai sensi dell'art. 5, comma 4 del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258 a euro 10329.
- 7. In caso di persistente inadempimento agli obblighi la cui violazione è oggetto delle sanzioni previste dai precedenti commi 5 e 6, il Comune, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, procede ad applicare nuovamente le sanzioni ivi stabilite.
- 8. Il mancato rispetto delle norme di cui al Titolo IV del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7/bis del D. Lgs.267/00, con le seguenti modalità:

Utilizzo di allarmi acustici oltre la durata consentita dall'art. 12	Min. 25 Max. 75 Euro
	min. 25 max. 75 Euro se in orario diurno (6.00-22.00); min. 50 max. 150 Euro se in periodo notturno (22.00-6.00)
Impiego di cannoncini per uso agricolo in violazione delle limitazioni relative a distanze e/o cadenza di sparo e/o orari previsti dall'articolo 14	Min. 25 Max. 75 Euro
Pubblicità fonica in violazione degli orari e divieti previsti dall'art. 15	Min. 25 Max. 75 Euro
Uso di dispositivi ad onda d'urto antigrandine in violazione degli orari e divieti previsti dall'art. 16	Min. 25 Max. 75 Euro
Esercizio di attività rumorose di cui all'art. 18 fuori degli orari consentiti	Min. 25 Max. 75 Euro

9. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente adottati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art 21. Provvedimenti per la tutela dall'inquinamento acustico

- Sulla base degli accertamenti di cui all'art. 19, l'Amministrazione comunale, nel caso in cui sia verificata la violazione dei valori limite di rumorosità previsti dal P.C.C.A. e dalle vigenti disposizioni normative, o delle condizioni stabilite con le autorizzazioni in deroga, provvederà ad emanare i provvedimenti consequenziali.
- 2. Il titolare dell'attività rumorosa verrà diffidato a eseguire i necessari interventi di bonifica acustica e a fornire all'Ufficio Ambiente idonea documentazione tecnica comprovante l'avvenuto conseguimento dei limiti di legge (o dei limiti concessi in deroga), entro un congruo termine indicato nell'atto di diffida.
- 3. Qualora, scaduti i termini della diffida di cui al comma precedente, il titolare dell'attività non abbia ottemperato a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale, oltre alle sanzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, tenendo conto dell'entità del superamento dei valori limite, della classe acustica di riferimento, dell'estensione del disagio arrecato, delle caratteristiche della sorgente di rumorosità, disporrà alternativamente:
 - a. L'inibizione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, fino all'avvenuto adeguamento;
 - b. La sospensione dell'attività rumorosa fino all'avvenuto adeguamento;
 - c. La sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività, fino all'avvenuto adeguamento.
- 4. I provvedimenti di cui al precedente comma 3, lettera a) sono di competenza dell'Ufficio Ambiente; i provvedimenti di cui al precedente comma 3, lettere b) e c) sono di competenza dell'Ufficio responsabile del procedimento autorizzatorio, o titolato a ricevere la relativa D.I.A., dietro parere dell'Ufficio Ambiente. La riapertura dell'attività potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio, allo scopo di tutelare il riposo e/o le ordinarie attività.
- 5. Nel caso di attività temporanee autorizzate in deroga, qualora gli accertamenti di cui all'art. 19 comprovino il mancato rispetto delle condizioni stabilite nella deroga stessa, l'Amministrazione comunale potrà altresì revocare l'autorizzazione in deroga, imponendo il rispetto immediato dei valori limite stabiliti dal P.C.C.A. e dalle vigenti normative, o modificare la stessa, stabilendo valori limite e/o condizioni più restrittive di quelle precedentemente autorizzate.

- 6. I provvedimenti di cui al precedente comma 5 potranno altresì essere adottati in caso di attività temporanee autorizzate in deroga, esercitate nel rispetto dei valori limite autorizzati, per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
- 7. E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili ed urgenti.

Art 22. Norme finali – abrogazioni

Salvo quanto specificato all'art. 3, comma 4, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento per l'applicazione dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 49 del 06.03.95.

A	LL	E	G/	41	Ί	AL	R	E	G	0	L/	11	И	ΕI	N.	T	0	
---	----	---	----	----	---	----	---	---	---	---	----	----	---	----	----	---	---	--

(attività di carattere permanente – assenza di apparecchiature rumorose)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art. 6 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art.38 comma del citato D.P.R.

AL SUAP del COMUNE DI SCANDICCI Il sottoscritto _____ nato a ______ il _____ Residente a ______via/piazza______ n°______ in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.) ______ della impresa : (nome ditta) A conoscenza che l'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità, DICHIARA che nello svolgimento dell'attività di ubicata in via/piazza _____ non verrà fatto uso di : Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività; Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura; Estrattori di aria Impianti di diffusione sonora; Gruppi elettrogeni; Altre apparecchiature rumorose legate all'attività e che pertanto l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico. Data, _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Firma: _____

(cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata non superiore a 5 gg lavorativi)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(art. 9.1 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente

DEL COMUNE DI SCANDICCI (n. 2 copie)

in qualità di: 🛭 legale rapp.te	□ titolare □ altro (specif.)	
della ditta		
		(nome ditta)
sede legale		
	(via, n.civico, telefono, fax)	
	COMUNICA	
ai ser	si dell'art. 9.1 del Regolamento di att	tuazione del P.C.C.A.
che nei giorni dal	al	
e negli orari		
in	via	n
	carattere temporaneo consistente in:	

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 9.1).

In particolare:

	ubicazione in classe III, IV o V;
	ubicazione non in prossimità di scuole o altri ricettori sensibili
	ubicazione in prossimità di scuole, ma attivazione dei macchinari rumorosi al di fuori dell'orario scolastico
	durata del cantiere non superiore a 5 giorni lavorativi
	attivazione del cantiere in giorni feriali
	attivazione macchinari rumorosi tra le ore 8.00 e le ore 19.00.
	rispetto del limite di emissione di 70 dB Leq(A) misurato in facciata dei ricettori più disturbati (65 dB Leq(A) misurati all'interno dell'abitazione in caso di ristrutturazioni interne)
Allega	la seguente documentazione:
	1. Relazione che contenga:
	 Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
	 Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;
	 Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
	2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.
	rma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.
Data:	Firma:

(cantieri edili, stradali e assimilati in zone III, IV, V, di durata compresa tra 5 e 20 gg lavorativi)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI DEROGA SEMPLIFICATA

(art. 9.1 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente

DEL COMUNE DI SCANDICCI (n. 2 copie)

in qualità di: □ legale rapp.to	e 🛘 titolare 🗖 altro (specif.)	
della ditta		
	(nome ditta)	
sede legale		
	(via, n.civico, telefono, fax)	
	COMUNICA	
ai s	ensi dell'art. 9.1 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.	
che nei giorni dal	al	
e negli orari		
e negli oran		

		oscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a pre limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 9.1). In particolare:
		ubicazione in classe III, IV o V;
		ubicazione non in prossimità di scuole o altri ricettori sensibili
		ubicazione in prossimità di scuole, ma attivazione dei macchinari rumorosi al di fuori dell'orario scolastico
		durata del cantiere compresa tra 5 e 20 giorni lavorativi
		attivazione del cantiere in giorni feriali
		attivazione macchinari rumorosi tra le ore 8.00 e le ore 19.00.
		rispetto del limite di emissione di 70 dB Leq(A) misurato in facciata dei ricettori più disturbati (65 dB Leq(A) misurati all'interno dell'abitazione in caso di ristrutturazioni interne)
	ega 7/95	la seguente documentazione, <u>redatta e sottoscritta da Tecnico competente in Acustica Ambientale (L</u> .):
1.	una	a relazione tecnico-descrittiva che contenga:
	•	attestazione relativa alla conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente;
	•	elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D.Lgs. 135/92 e D. Lgs. 137/92).
	•	elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
	•	attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;
2.		nimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gl i eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.
		e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.
Со	nfer	ma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole
de	lle r	esponsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.
Da	ta:	Firma:

(manifestazioni o spettacoli rumorosi nelle aree previste dal P.C.C.A., di durata non superiore a 7 giorni)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(art. 9.2 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente

DEL COMUNE DI SCANDICCI (n. 2 copie)

Il sottoscritto	
in qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare	□ altro (specif.)
della □ manifestazione □ ente □ ditta _	
	(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale	
	(via, n.civico, telefono, fax)
	COMUNICA
ai sensi dell'art. 9.	2 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.
che nei giorni dal	al
e negli orari	
in	vian
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere ten	nporaneo consistente in:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 9.2). In particolare:

	durata dell'evento rumoroso non superiore a 7 giorni		
	funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell'intervallo orario 10.00 - 24.00.		
	funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 200 mt)		
	rispetto dei limiti di zona acustica previsti dal P.C.C.A. in corrispondenza dei ricettori più disturbati		
Allega l	a seguente documentazione:		
	1. Relazione che contenga:		
	 Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile); 		
	 Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento; 		
	 Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico; 		
	2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.		
	ma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole esponsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.		
Data:	Firma:		

(manifestazioni o spettacoli rumorosi nelle aree previste dal P.C.C.A., di durata compresa tra 7 e 60 giorni)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI DEROGA SEMPLIFICATA

(art. 9.2 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente

DEL COMUNE DI SCANDICCI (n. 2 copie)

re LI altro (specif.)	
(nome manifestazione, associa	azione, ente, ditta organizzatrice)
(via, n.civico, telefono, fax)	
COMUNICA	
lel Regolamento di attuazione d	del P.C.C.A. Comunale
al	
via	n
	(nome manifestazione, associa (via, n.civico, telefono, fax) COMUNICA del Regolamento di attuazione d

oscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a are limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 9.2). In particolare:
durata dell'evento rumoroso compresa tra 7 e 60 giorni
funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell'intervallo orario 10.00 - 24.00.
funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 200 mt)
rispetto dei limiti di zona acustica previsti dal P.C.C.A. in corrispondenza dei ricettori più disturbati
la seguente documentazione, <u>redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale</u> (95):
1. Relazione tecnico-descrittiva che contenga:
 Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
 Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;
 Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.
e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.
rma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole esponsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.
Firma:

(manifestazioni o spettacoli rumorosi in aree non previste dal P.C.C.A., di durata non superiore a 3 giorni)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

(art. 9.3 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente

DEL COMUNE DI SCANDICCI (n. 2 copie)

in qualità di: 🛭 legale rapp.te	□ titolare □ altro (specif.)
della □ manifestazione □ en	□ ditta
	(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
sede legale	
	(via, n.civico, telefono, fax)
	COMUNICA
ai se	si dell'art. 9.3 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.
che nei giorni dal	al
e negli orari	
	via nn

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 9.3).

In particolare:

_			
Ц	durata dell'evento rumoroso non superiore a 3 giorni		
	funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell'intervallo orario 10.00 - 24.00		
	funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso o presenza di scuole nel raggio di 200 mt)		
	rispetto del limite di emissione di 70 dBLeq(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00, e di 60 dB Leq(A) dalle ore 22.00 alle 24.00, misurato in facciata dei ricettori più disturbati.		
Allega l	a seguente documentazione:		
	1. Relazione che contenga:		
	 Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile); 		
	 Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento; 		
	 Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico; 		
	2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edif e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.		
	ma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole esponsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.		
Data:	Firma:		

(manifestazioni o spettacoli rumorosi in aree non previste dal P.C.C.A., di durata compresa tra 3 e 30 giorni)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI DEROGA SEMPLIFICATA

(art. 9.3 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente

DEL COMUNE DI SCANDICCI (n. 2 copie)

Il sottoscritto		
	☐ titolare ☐ altro (specif.)	
della □ manifestazione □ ente	☐ ditta	
	(nome manifestazione, associazion	e, ente, ditta organizzatrice)
sede legale		
	(via, n.civico, telefono, fax)	
	C O M U N I C A	
ai sens	i dell'art. 9.3 del Regolamento di attuazione	del P.C.C.A.
	al	
e negli orari		
in	via	n
si svolgerà l'attività rumorosa a ca	arattere temporaneo consistente in:	

	oscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a re limiti, orari e condizioni indicati nel Regolamento Comunale (art. 9.3). In particolare:
	durata dell'evento rumoroso compresa tra 3 e 30 giorni
	funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica compreso nell'intervallo orario 10.00 - 24.00
	funzionamento delle sorgenti sonore in deroga acustica al di fuori dell'orario scolastico (solo in caso di presenza di scuole nel raggio di 200 mt)
	rispetto del limite di emissione di 70 dB Leq(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00, e di 60 dB Leq(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00, misurato in facciata dei ricettori più disturbati.
Allega (<u>L.447/</u>	la seguente documentazione, <u>redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale</u> 95):
	1. Relazione tecnico-descrittiva che contenga:
	 Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
	 Attestazione relativa al rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento;
	 Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione dei disturbo acustico;
	2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.
	e chiede il rilascio di autorizzazione in deroga.
	rma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole esponsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.
Data:	Firma:

(attività temporanee che non rispettano le condizioni degli artt. 9.1, 9.2, 9.3 del regolamento)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (DEROGA ORDINARIA)

(art. 10 del Regolamento di attuazione del P.C.C.A.)

AL Dirigente del Settore Ambiente

DEL COMUNE DI SCANDICCI (n. 3 copie)

Il sottoscritto		
in qualità di: □ legale rapp.te □ ti	itolare altro (specif.)	
della □ manifestazione □ ente □ d	itta	
	(nome manifestazi	rione, associazione, ente, ditta)
sede legale		
	(via, n.civico, telefono, fa	эх)
	CHIEDE	
rumorosa a carattere temporaneo cons	sistente in	Attività Rumorose l'autorizzazione per l'attività
		n
nei giorni dal	al	
e negli orari		
in deroga alle condizioni previste dal R	egolamento Comunale, adduce	endo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici vigenti.

Allega la seguente documentazione, <u>redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95):</u>

- 1. Relazione tecnico-descrittiva contenente:
 - Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
 - Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
 - Durata e articolazione temporale dell'attività temporanea in deroga;
 - Limiti acustici richiesti e loro motivazione;
 - Per i cantieri: un' attestazione della conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D. KLgs. 135/92, D. Lgs. 137/92).
 - 2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal P.C.C.A.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data:	 Firma:	